

A seconda della funzione economica si distinguono i contratti di copertura o gestione dei rischi finanziari da quelli di riduzione dei costi di finanziamento e da quelli di negoziazione o speculativi.

Codice civile - Il Oic n. 22 stabilisce che i contratti derivati vanno inseriti nei conti d'ordine tra gli impegni al valore nominale contrattuale. Tuttavia l'Oic ricorda che non sempre tale valore è in grado di esprimere un messaggio utile ai fini della rappresentazione della situazione patrimoniale-economica e finanziaria della società e pertanto in alcuni casi è preferibile illustrare tali impegni solo in n.i..

Nei casi di derivati in valuta o su merci e di swap su interessi, ad esempio, la dottrina tende a preferire la seconda strada.

L'Oic n. 19 paragrafo C7 prevede che alle operazioni "fuori bilancio" su strumenti derivati si applichino i medesimi criteri utilizzati per le corrispondenti attività / passività "di bilancio" stanziando le perdite nette in appositi fondi del passivo (B3).

Gli IAS, che attualmente non rappresentano i principi "base" per la redazione dei bilanci (salvo qualche eccezione riguardante soprattutto le grandi imprese), analizzano i derivati più nel dettaglio e si basano sostanzialmente su una rilevazione a "fair value" (approssimativamente traducibile come "valore di mercato") che però può essere in contrasto col principio della "prudenza" sancito dall'art. 2423-bis del C.C.

In attesa di raggugli risulta pertanto determinante, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione societaria, fornire in n.i. una adeguata informativa (a tal proposito sono stati introdotti anche l'art. 2427-bis e il n. 6-bis dell'art. 2428).

Si consiglia comunque di ponderare con attenzione il rischio / l'impegno sottostante ai contratti derivati e a non sottovalutare le conseguenze in termini di capitalizzazione in caso di perdita latente.

Fisco - L'art. 112 riconosce, in sostanza, valenza fiscale alle rilevazioni civilistiche e definisce come operazioni fuori bilancio quelle relative a:

- contratti di compravendita non ancora regolati a pronti o a termine di titoli o valute;
- contratti derivati con titoli sottostanti (swap, future, option,);
- contratti derivati su valute (domestic currency swap, ...);
- contratti derivati senza titoli sottostanti ma collegati a indici di borsa, tassi d'interesse o altre attività (interest rate swap, ...).

Non sono però deducibili / tassabili le svalutazioni / rivalutazioni relative alla valutazione di strumenti partecipativi iscritti nell'attivo circolante ed inoltre va tenuto conto della correlazione con il principio della pex quando il contratto ha per oggetto partecipazioni che sono soggette a tale regime (le differenze da valutazione diventano in questo caso irrilevanti fiscalmente).

Inoltre il comma 5 stabilisce un limite massimo di deducibilità pari alla differenza tra il valore del contratto (o dell'inizio dell'esercizio se il contratto è pluriennale) e quello determinato alla data di chiusura dell'esercizio.

Accurata attenzione, ai fini della deducibilità, va posta al rispetto del principio di "inerenza" sancito dall'art. 109 quando i contratti non sono di copertura rischi ma di tipo speculativo. In particolare va analizzata la reale aleatorietà sottostante il contratto: non è ad esempio operazione fuori bilancio deducibile una struttura contrattuale con costi che a priori non risultano idonei a produrre alcuni risultato positivo per l'impresa. Infatti la legittimità di deduzione dei costi non va condotta a posteriori ma bensì sulla base degli elementi disponibili alla data di stipula del contratto.

CONTRIBUTI - Art. 88

I contributi, in base alla loro motivazione e destinazione possono suddividersi in:

- contributi in conto esercizio - seguono il principio di competenza;
- contributi in conto impianti - seguono il principio di competenza;
- contributi in conto capitale - seguono il principio di cassa;
- contributi in conto patrimonio netto - seguono il principio di cassa;
- contributi misti.

Vedi anche: Agevolazioni ed incentivi alle imprese

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - Art. 85 lett. g, h; art. 88.3 lett. b

Sono erogati, in genere in base a contratto o su previsione legislativa con la finalità di diminuire l'incidenza di costi generali o specifici di natura ordinaria (quindi a supporto della gestione).

Possono essere a titolo di:

- premio o contributo volto ad integrare i ricavi relativi ad un determinato esercizio;
- concorso nelle spese di produzione di un bene o di un servizio;
- concorso nel pagamento di interessi passivi.

Ai fini delle imposte dirette vengono previste due tipologie di contributi in conto esercizio:

1. in denaro o in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (art. 85.1 lett. g);
2. spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (art. 88.3 lett. h).

Entrambe le tipologie costituiscono ricavi e di conseguenza da iscriversi nella voce A.5 Altri ricavi e proventi del c.e., con separata indicazione (E.20 se l'erogazione avviene in conseguenza di fatti eccezionali) e soggetti a tassazione diretta in quanto componenti positivi di reddito (Rel. Min. al D.Lgs. 127/91).

Il criterio fiscale e quello civile di **contabilizzazione** per i contributi in conto esercizio coincidono, in quanto l'imputazione avviene in base al **principio di competenza** che va valutato secondo due criteri: la certezza del diritto al contributo e la corrispondenza dei ricavi ai costi.

In base al primo criterio, i contributi in conto esercizio saranno imputati solo quando l'impresa acquisirà il **diritto all'erogazione** dei contributi secondo ragionevole certezza, in applicazione del principio di prudenza: quando il diritto alla erogazione sorge in base a contratto o, nel caso di contributi da enti pubblici, a seguito di delibera o decreto di liquidazione.

In base al secondo criterio, i ricavi andranno imputati quando saranno contabilizzati anche i relativi costi; il computo dei contributi in conto esercizio dovrà pertanto essere effettuata **a fronte del sostenimento di costi specifici** per i quali i contributi sono stati erogati e, qualora i costi vengano sostenuti in più esercizi, i contributi andranno proporzionalmente ridistribuiti negli esercizi, anche se già incassati.

Se il contributo è stato pagato per "riduzione del prezzo di un bene", come potrebbe accadere per sostenere i prezzi dei prodotti agricoli, le rimanenze devono essere valutate al prezzo netto (costo - contributo).

I contributi possono costituire **sopravvenienza attiva**, quando siano relativi a fatti gestionali di precedenti esercizi; in questo caso sono tassabili **per cassa**.

I contributi classificati in A.5 di c.e. devono essere indicati separatamente dagli altri ricavi.

Per i contributi **in natura** il valore da iscriversi è quello normale dei beni così come indicato nell'art. 9.3:

- prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari,

- in condizioni di libera concorrenza,

- al medesimo stadio di commercializzazione,

- nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

I **contributi in conto interessi** concessi a fronte di un finanziamento a medio lungo, vanno tassati per competenza in base alla quota di interessi passivi imputati al conto economico. Secondo l'Oic n. 12 questi contributi dovrebbero essere contabilizzati in diminuzione della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari", se rilevati nell'esercizio di contabilizzazione degli interessi ovvero alla voce C.16 "Altri proventi finanziari ..." se rilevati in esercizi successivi.

In alcuni casi non viene erogato un contributo vero e proprio, ma il finanziamento viene già all'origine stipulato ad un tasso agevolato (finanziamento agevolato).

I contributi in conto **canoni di leasing** sono da considerarsi in conto esercizio (assimilabili ai contributi in conto interesse) anche se il contributo stesso è distinto in quota in conto capitale e quota in conto interessi (R.M. 56/E del 28.12.94). Ai fini IRAP la tesi ministeriale prevede che se il contributo ha una destinazione mista è ammessa la non imponibilità per la quota di contributo correlata a componenti negativi indeducibili se detta quota è indicata in modo preciso, anche se in misura percentuale. Assonime (Circ. 39/2000 par. 4/4) sostiene invece che il contributo misto, anche se non esplicitamente indicato, possa essere ripartito in base a criteri oggettivi fra la parte correlata a componenti negativi deducibili (canoni puri) e la parte correlata a componenti negative indeducibili (interessi passivi sui canoni).

I contributi Agea (già Aima) all'agricoltura rientrano tra i componenti positivi di reddito se conseguiti da società di capitali o di persone (nell'esercizio in cui viene emesso il decreto di liquidazione). Non costituiscono reddito tassabile se percepiti da società semplici, imprenditori agricoli individuali o cooperative agricole.

IVA - Le erogazioni di contributi sono fuori campo Iva con eccezione dei contributi in base a contratto sui quali, ricorrendone i presupposti, verrà applicata l'imposta.

La R.M. 8.7.94 n. 532 ha precisato che quando il contributo è finalizzato a sostenere i costi di gestione, si può configurare come un vero e proprio corrispettivo da assoggettare ad Iva.

I contributi spettanti per legge da qualsiasi soggetto erogati dovrebbero invece essere esclusi da Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

CONTRIBUTI IN C/ IMPIANTI - Art. 56, 88.3 lett. b, 110.1 lett. a

Sono erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per l'acquisto o la realizzazione di specifici beni strumentali.

L'Oic n. 16 stabilisce che il contributo va accreditato a c.e. per competenza, a partire dall'esercizio in cui: si verifica il riconoscimento relativo al diritto al percepimento con delibera dell'ente erogante;

è venuto meno ogni eventuale vincolo alla riscossione e l'impresa ne ha ricevuto comunicazione scritta.

Concorrono alla formazione del reddito per competenza, a scelta dell'impresa (Oic n. 16):

a) con imputazione alla voce A5 Altri ricavi (con separata indicazione), con eventuale rinvio per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi (detto metodo reddituale);

b) con imputazione a riduzione del costo del cespite, imputando a c.e. gli ammortamenti determinati sul costo netto (detto metodo patrimoniale).

• Se il contributo viene riconosciuto nell'esercizio precedente a quello di esistenza degli impianti, sembra corretto rinviarlo per il principio di correlazione.

Per il trattamento contabile dei contributi:

1. Il contributo viene imputato a ricavo e gli effetti economici vengono ripartiti su base temporale lungo tutta la vita utile del bene, iscrivendo un apposito risconto passivo pluriennale. Gli ammortamenti sono calcolati

sul costo storico dei beni al lordo dei contributi, mentre il risultato economico è compensato dalla quota di contributo ad esso riferibile, contabilizzata in A5) Altri ricavi e proventi ed il rinvio ai successivi esercizi con l'iscrizione di risconti passivi. Tali risconti devono essere ridotti, alla fine di ogni esercizio, con imputazione al c.e. (voce A5 Altri ricavi) con lo stesso coefficiente utilizzato per l'ammortamento del cespite (seguendo gli ammortamenti fiscali e quindi eventuali ammortamenti anticipati o ridotti). In presenza di leasing i risconti seguiranno l'andamento del costo in rapporto alla durata del contratto.

Impianti Iva c/acquisti	==/==	a	Fornitori	1.000,00 200,00	1.200,00
Crediti per contributi		a	Altri ricavi e proventi		400,00
Banca c/c		a	Crediti per contributi		400,00
Ammortamenti impianti (20%)		a	F.do ammort. impianti		200,00
Altri ricavi e proventi		a	Risconti passivi (4/5)		320,00

2. Il secondo metodo prevede l'iscrizione del bene al netto del contributo e i relativi ammortamenti sono da calcolarsi quindi sul valore netto (costo storico – contributo). In n.i. occorre evidenziare il valore pieno del bene e l'importo del contributo ottenuto.

Impianti Iva c/acquisti	==/==	a	Fornitori	1.000,00 200,00	1.200,00
Crediti per contributi		a	Impianti		400,00
Ammortamenti impianti (20%)		a	F.do ammortamento impianti		120,00

3. Nel caso in cui il decreto di concessione del contributo non pervenga nello stesso anno di acquisto del bene, ma ad esempio l'anno successivo, è necessario recuperare le quote di contributo relative agli ammortamenti già effettuati come sopravvenienza attiva (E.20).

Nell'anno di acquisto dell'impianto:

Impianti Iva c/acquisti	==/==	a	Fornitori	1.000,00 200,00	1.200,00
Ammortamenti impianti (20%)		a	F.do ammort. impianti		200,00

L'anno successivo, occorrerà recuperare "l'ammortamento" del contributo (20% di 400):

Crediti per contributi		a	==/==		400,00
		a	Altri ricavi e proventi A.5	320,00	
		a	Sopravv. attive (20% di 400)	80,00	

Se il contributo si iscrive a riduzione del valore del bene, l'anno successivo all'acquisto:

Crediti per contributi		a	Impianti		400,00
Fondo ammort. impianti		a	Sopravvenienze attive		80,00

Cessione del bene relativamente al quale era stato riconosciuto un contributo - La rilevazione contabile varia a seconda della modalità di contabilizzazione effettuata:

- se il contributo è stato imputato a ricavo e rinviato per competenza con rilevazione di un risconto passivo, si andrà a rilevare una plus/minusvalenza paria alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore residuo del bene ed una sopravvenienza attiva pari alla parte residua del contributo, contabilizzata quale risconto passivo;
- se il contributo è stato contabilizzato a riduzione del costo, si andrà a rilevare una plus/minusvalenza paria alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore residuo del bene (costo storico-contributo-fondo ammortamento).

Per la possibile rateizzazione, attenzione a quanto rilevato come plusvalenza nelle due diverse metodologie.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Art. 85 lett. g, h; 88.3 lett. b; 110.1 lett. a

Sono erogati per incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza però che la loro concessione sia subordinata alla realizzazione di uno specifico investimento.

I contributi in **CONTO CAPITALE genericamente destinati al rafforzamento dell'impresa** (in denaro o in natura) sono considerati sopravvenienze attive e concorrono a formare il reddito d'esercizio, a scelta irreversibile del contribuente:

- per intero nell'esercizio in cui sono incassati (criterio di cassa);
- in quote costanti, per un periodo massimo di 5 esercizi (quindi durata a scelta del contribuente ma sempre in quote costanti), quando classificati come sopravvenienze attive al pari delle donazioni e delle liberalità, con inizio dall'anno di incasso.

La CONTABILIZZAZIONE più semplice sembra essere:

Al ricevimento del contributo (es. € 1.000,00), se soggetto a ritenuta 4%:

== / ==	a	Sopravvenienze attive E.20	1.000,00
Banca c/c			960,00
Erario c/ ritenute			40,00

Se a fine esercizio si decide di **SUDDIVIDERE L'INTERO CONTRIBUTO** in x anni (es. 5), occorre calcolare anche le imposte differite relative ai 4/5 rateizzati ($1.000,00 : 5 \times 4$) x 27,5%:

Imposte differite	a	Fondo imposte differite	220,00
-------------------	---	-------------------------	--------

Variazione in diminuzione sul Mod Unico di € 800. Variazione in aumento € 220,00.

Negli anni successivi, occorre imputare le imposte per competenza ($220 : 4$):

Fondo imposte differite	a	Debiti tributari	55,00
-------------------------	---	------------------	-------

e sul Mod. Unico: variazione in aumento di € 200,00

Secondo quanto stabilito dalla C.M. 73/E/1994, qualora l'erogazione del contributo fosse sottoposta a condizione, è stabilito che:

in caso di **condizione risolutiva** (ossia che pone in capo all'azienda un obbligo da realizzarsi successivamente alla concessione dei contributi) quest'ultima non influisce sulla imputazione dei contributi nel reddito di esercizio e nel caso l'impresa non ottemperi all'obbligo previsto, la restituzione dei contributi sarà considerata come sopravvenienza passiva nell'esercizio di restituzione;

in caso di **condizione sospensiva** (ossia quando il diritto al contributo si perfeziona solo dopo il mantenimento delle condizioni poste) i contributi, anche se già incassati, vanno considerati dei debiti fino a che non vengano sciolte le condizioni.

CONTRIBUTI IN CONTO PATRIMONIO NETTO

Sono destinati proprio ad integrare il patrimonio e non concorrono, né direttamente né indirettamente alla formazione del reddito di esercizio. Vanno imputati per **cassa**. La contabilizzazione va fatta nel conto **Riserva da contributi in conto capitali**. (Vedi capitolo Riserve)

CONTRIBUTI MISTI

I contributi accordati in relazione a **piani di investimento** complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc., sempre che non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio), ed i contributi non siano determinati in base a criteri oggettivi che ne consentano la ripartizione, saranno assoggettati per intero alla disciplina dei contributi in conto capitale (vedi istruzioni Unico 2010).

La R.M. 14.5.99 n. 81/E precisa che i contributi che concorrono unitariamente ed indistintamente sia alla copertura degli interessi che al rimborso del capitale, devono essere classificati tra le sopravvenienze attive di cui all'art. 88.3 lett. b.

RITENUTA D'ACCONTO - I contributi, erogati da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici, diversi da quelli destinati all'acquisto di beni ammortizzabili materiali ed immateriali sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% (art. 28.2/600); secondo la Direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate di Trento (n. 7785 del 22.3.01) non sono soggetti nemmeno i contributi in conto canoni di leasing. Sono esclusi anche i contributi in conto capitale diretti alla ristrutturazione ed al potenziamento dell'apparato produttivo